CAMERA DEI DEPUTATI N. 2026

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato TASSI

Modifica all'articolo 60 della Costituzione

Presentata il 15 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione generale della nazione impone un riesame e una modifica di un'altra norma della Costituzione della Repubblica, oltre a quelle già all'esame del mondo politico e della opinione pubblica, vale a dire quella relativa al fenomeno dell'astensionismo elettorale, prima che anche in Italia si verifichino situazioni di « disaffezione » come in tutti i Paesi « più democratici » e di « più vecchia democrazia », quali Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America. Infatti anche in Italia si continua a registrare un progressivo e continuo calo della presenza popolare alle elezioni. Unico sistema per invogliare e correttamente imporre ai cittadini di prendere parte alle consultazioni elettorali, sia amministrative che politiche, è porre una giusta sanzione per punire l'assenteismo, che non può certo ridursi alla platonica annotazione sul certificato di « buona condotta » (da sempre inutile, spesso dannoso, e da eliminare, se non altro dopo che il « requisito » della « buona condotta » è stato tolto da quelli pretesi per l'accesso al pubblico impiego !), ma che potrebbe consistere nella proroga (*prorogatio* è il concetto più conosciuto e provoca più dispetto e reazione quando viene indicato con la parola latina) delle assemblee che devono essere rinnovate con le elezioni se alle elezioni stesse non partecipino quantomeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto. Ciò, al fine di evitare che solo i rappresentanti di una sempre più esigua minoranza possano sostituire i rappresentanti di quella che, sino ad oggi, è stata la maggioranza del popolo sovrano, nelle presenze alle urne. Pertanto si chiede la pronta approvazione della presente proposta di legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 60 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La durata di entrambe le Camere è altresì prorogata di diritto qualora nella consultazione elettorale relativa anche ad una sola di esse non abbia espresso validamente il voto la maggioranza degli aventi diritto. In tale ipotesi le elezioni debbono essere ripetute entro due mesi ».

DDL11-2026
Lire 500